

Dipartimento di Economia

Protocollo n. 1465 del 10.03.2016

Segreteria di Direzione – Armando Corsi

Commissione di Certificazione
Università degli Studi Roma Tre
Via Silvio D'Amico 77, 00145 Roma
commissione.certificazione@uniroma3.it

**CONVENZIONE QUADRO
PER LE DIMISSIONI E LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI
LAVORO CON INTERVENTO DELLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE**

Premesso che

1. L'art. 76, comma 1, lett. c), D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, le Commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate presso l'apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro;
2. Presso il Dipartimento di Economia opera la Commissione di certificazione iscritta all'albo delle Commissioni di certificazioni costituite presso le Università con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 21 del 14 marzo 2011 e con competenza estesa all'intero territorio nazionale (di seguito "Commissione");
3. Ai sensi dell'art. 76 comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 276 del 2003 l'attività di certificazione è svolta nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dal Dipartimento con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
4. L'art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 151 del 2015 individua le Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 D. Lgs. n. 276 del 2003 quali soggetti abilitati alla trasmissione attraverso il portale ClicLavoro dei moduli telematici di dimissioni e di risoluzione del rapporto di lavoro;
5. L'art. 26, comma 7, D. Lgs. n. 151 del 2015 prevede l'immediata efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali intervenute innanzi alle Commissioni di certificazione di cui all'art. 76 D. Lgs. n. 276 del 2003;
6. La Commissione di certificazione operante presso il Dipartimento si è dotata delle credenziali di accesso al portale ClicLavoro per la trasmissione telematica dei moduli di cui al precedente punto 4 ed è pertanto in grado di fornire tale servizio ai lavoratori e alle imprese che ne abbiano la necessità;
7. I servizi di cui ai precedenti punti 4 e 5 configurano prestazioni ricorrenti e standardizzabili rese dalla Commissione di certificazione per le quali si avverte l'esigenza di predeterminare tariffari al fine di agevolare e rendere facilmente e tempestivamente accessibile il servizio di cui ai precedenti punti 4 e 5 attraverso l'adozione di una Convenzione Quadro aperta all'adesione dei soggetti interessati ad avvalersi di tali servizi;
8. L'adozione della Convenzione Quadro non pregiudica la possibilità per il Dipartimento di rendere i servizi di cui ai punti 4 e 5 sulla base di condizioni concordate con ulteriori specifiche convenzioni;

**TUTTO CIÒ PREMESSO VIENE ADOTTATA LA SEGUENTE CONVENZIONE
QUADRO**

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione ha ad oggetto l'erogazione delle seguenti prestazioni (di seguito per brevità "Prestazioni") della Commissione di certificazione universitaria operante presso il Dipartimento di Economia:
 - a) trasmissione telematica dei moduli di cui all'art. 26, comma 4, D. Lgs. n. 151 del 2015;
 - b) effettuazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro innanzi alla Commissione di certificazione secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 7, D. Lgs. n. 151 del 2015.
3. Le "Prestazioni" sono rese a quanti ne faranno di volta in volta richiesta attraverso l'adesione alla presente Convenzione quadro.
4. Le "Prestazioni" saranno fornite dalla Commissione di certificazione universitaria operante presso il Dipartimento nei limiti e con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti amministrativi e dal Regolamento interno della Commissione di certificazione.
5. Alle "Prestazioni" si applica la disciplina delle prestazioni eseguite dalle Università in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. Il responsabile scientifico della presente Convenzione è il Presidente della Commissione di certificazione.
6. A titolo di corrispettivo per l'erogazione delle "Prestazioni" verranno praticare le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge se dovuta:
 - a) trasmissione telematica dei moduli di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in presenza o distanza: € 58,00 (cinquantotto/00);
 - b) dimissioni/risoluzione innanzi alla Commissione in presenza: € 107,00 (centosette/00);
 - c) dimissioni/risoluzione innanzi alla Commissione in modalità a distanza: € 125,00 (centoventicinque/00).Ai fini del presente articolo con il termine "in presenza" si intendono le trasmissioni e le dimissioni/risoluzioni effettuate presso la sede della Commissione e con il termine "a distanza" quelle effettuate tramite video collegamento con la Commissione secondo le modalità che saranno appositamente indicate dalla Commissione.
Per le "Prestazioni" effettuate in presenza in sede diversa da quella della Commissione verrà applicato un incremento forfettario unitario di tariffa pari a € 50,00 (cinquanta/00).
7. L'accesso alle prestazioni è subordinato al versamento preventivo del corrispettivo di cui al precedente articolo 6 e che sarà successivamente fatturato dal Dipartimento a prestazione avvenuta.
8. I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico a favore di:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA con sede in Roma - Via Silvio D'Amico 77- 00145
mediante Accreditamento in C/C Bancario intestato a Università degli Studi Roma Tre
Abi 02008 - Cab 02165 - C/C 000400014281 - SWIFT : UNCRITM1B58
Iban IT05T 02008 05165 000400014281
Causale: Dipartimento Economia-Dimissioni Convenzione Quadro.
9. La presente Convenzione ha natura sperimentale e durata di 24 mesi.
10. Il Dipartimento di Economia e la Commissione si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato,

di cui fossero venuti a conoscenza in forza della presente Convenzione, fatti salvi i diritti delle autorità pubbliche competenti.

11. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la responsabilità del Dipartimento, del Responsabile scientifico e dei membri della Commissione è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
12. Gli aderenti alla presente Convenzione si impegnano a definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di procedura Civile Italiano.

Roma, 10 marzo 2016